

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PUGLIA

BARI – II Sezione

N.R.G. 1445/2014

Memoria per l'Udienza pubblica del 2 luglio 2015

dell'Ordine Nazionale dei Biologi, **BIO LAB s.r.l.**, Centro Analisi E/4
Dott. E. Calcatelli s.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. **Luca Gioacchino Barone**, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. **Fabrizio Lofoco**, in Bari (cap 70125), in Via Pasquale Fiore n. 14;

CONTRO

- la **Regione Puglia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.;

E NEI CONFRONTI

- dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore Generale p.t.
- dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del Direttore Generale p.t.
- dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del Direttore Generale p.t.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1791 del 06 agosto 2014**, con l'allegato schema di contratto, pubblicata sul B.U. della Regione Puglia n. 133 del 24 settembre 2014;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

* * *

1. Fermo restando, per ragioni di doverosa sintesi, quanto già dedotto con il

ricorso introduttivo, con la presente memoria ci si limiterà ad alcune osservazioni, salvo eventuali repliche alle deduzioni difensive avversarie.

2. Nel secondo motivo del ricorso, sulla previsione del volume e della tipologia di prestazioni, si è censurata l'illegittimità della previsione, in quanto svincolata dalla rilevazione del fabbisogno. Cioè il fatto che detta previsione non sia stata preceduta dalla rilevazione del fabbisogno, e poi, e solo all'esito di tale rilevazione, si sia quantificato il budget da attribuire.

Solo all'esito di un corretto procedimento istruttorio di individuazione dei bisogni, si possono definire i volumi di prestazioni ammissibili ed i correlati limiti di spesa, con la contestuale salvaguardia dei livelli di assistenza di cui i cittadini necessitano.

I ricorrenti denunciano anche l'esclusione della possibilità di uno "scorrimento" tra le tipologie di analisi, visto che sarebbe opportuno che, nell'ambito del budget assegnato, la struttura accreditata possa operare in modo da soddisfare le richieste di analisi che le vengono presentate. Diversamente, non viene garantito neanche il principio di "libera scelta" del cittadino-utente del servizio sanitario regionale e nazionale.

3. Nel terzo motivo del ricorso, sulla mancata previsione di meccanismi di remunerazione extra budget e sulle previste sanzioni, si è censurata l'illegittimità delle previsioni di cui alla lettere b) e c) del comma 1 dell'art.2 dello schema di contratto allegato alla delibera impugnata, secondo le quali la struttura accreditata si impegna a non richiedere la remunerazione delle prestazioni erogate extra budget, prevedendosi, per di più, in caso di mancato rispetto della produzione mensile, la sanzione del 5% in meno per ogni mensilità non garantita, ovvero del 1% in caso di superamento

dell'eccedenza del 10% da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale da assegnarsi per l'anno successivo.

La Regione Puglia pretende di trattare i laboratori di analisi alla stessa stregua di altri soggetti economici per i quali è possibile programmare una produzione fissa mensile, non tenendo conto che si ha che fare con esigenze collegate alla cura della salute dei cittadini e, pertanto, non totalmente pianificabili.

Come già dedotto nel ricorso, la Regione Puglia, invece di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 502/1992, ha previsto ingiustificati ed illegittimi meccanismi sanzionatori, privi di base normativa.

4. Nel quarto motivo del ricorso, sull'applicazione di un sconto del 20% sulle tariffe vigenti per la remunerazione dall'85,01% al 100% del tetto di spesa assegnato, si è censurata la disposizione sotto diversi profili.

Giova ricordare che la stessa Regione Puglia con la D.G.R. 1304/2013 (che ha modificato la D.G.R. 951/2013 che ha recepito nella Regione il Tariffario allegato al D.M. 18 ottobre 2012), ha abolito il previgente sconto del 20% sulle tariffe degli esami di laboratorio, che invece tramite la DGR qui impugnata viene parzialmente, ma in maniera comunque illegittima, reintrodotta.

5. Nel quinto motivo del ricorso, sulla clausola che dispone che il budget sia al netto del ticket e al lordo della quota ricetta, si censura in particolare che la "quota ricetta" viene incassata dai laboratori di analisi per conto della Regione. Pertanto essa non deve essere decurtata dai budget assegnati, ovvero i budget assegnati non possono essere "al lordo" della "quota ricetta".

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la D.G.R. n.1791/2014 impugnata con l'allegato schema di contratto, con ogni conseguente statuizione e con condanna dei resistenti alle spese di lite.

Catania-Bari, 26 maggio 2015

Avv. Luca Gioacchino Barone